



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.1999
COM(1999) 722 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
E AL PARLAMENTO EUROPEO**

**sull'applicazione del divieto di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della
direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (94/19/CE)**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del divieto di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari (94/19/CE)

1. INTRODUZIONE

1.1. I principi generali della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi

A norma dell'articolo 4 della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, i sistemi di garanzia dei depositi istituiti e ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, devono tutelare anche i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri¹.

Questa disposizione estende ai sistemi di garanzia dei depositi il principio del riconoscimento, negli Stati membri ospitanti, della normativa applicabile alla sede dell'ente creditizio; quest'ultimo costituisce, con le sue succursali nel mercato interno, un'unica entità soggetta ad un unico riconoscimento ed a un controllo accentrato delle sue attività.

La direttiva non ha però voluto spingere l'armonizzazione di tali sistemi fino al punto da stabilire un livello di copertura uniforme. Tuttavia, l'articolo 7 prescrive un importo minimo di 20 000 € con facoltà, per alcuni Stati, di mantenere fino al 31 dicembre 1999 un livello di copertura meno elevato (il minimo autorizzato è di 15 000 €). È altresì previsto che la garanzia può limitarsi a una percentuale dei depositi (pari o superiore al 90% di questi). Infine, non è stato stabilito alcun limite massimo, mentre gli Stati membri hanno facoltà di escludere o ridurre la garanzia per alcuni depositanti o per alcuni depositi (l'elenco relativo figura all'allegato I della direttiva). Possono pertanto sussistere divari piuttosto consistenti tra i livelli e l'estensione delle garanzie offerte dai vari sistemi², in particolare durante il periodo transitorio di cinque anni, durante il quale è possibile derogare anche all'importo minimo armonizzato della garanzia.

1.2. La clausola di divieto di esportazione

Fino al 31 dicembre 1999 si applica una deroga temporanea al principio secondo cui la garanzia dei depositi offerta dallo Stato ospitante è estesa alle succursali stabilite in altri Stati membri. Questa deroga temporanea, denominata "clausola di divieto di esportazione", è enunciata dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva. Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 recitano:

¹ Articolo 3.1 "Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi".

² Si veda la tabella nell'Allegato.

"Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio [secondo comma].

Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse" [terzo comma]³.

È venuto ora il momento di redigere la relazione sull'applicazione della regola di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di decidere se sia opportuno prorogare la validità della clausola. Al riguardo potrebbe essere utile esaminare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a ricorrere ad un divieto di esportazione e l'interpretazione che di tale divieto ha dato la Corte di giustizia allorché esso venne impegnato da uno Stato membro [sezione 2 del presente documento]. La relazione si chiude con una presentazione della posizione della Commissione in merito al futuro di questa clausola.

2. INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA DI DIVIETO DI ESPORTAZIONE

2.1. La situazione al momento dell'adozione della direttiva

La *ratio* del divieto di esportazione è esposta nel considerando n. 14 della direttiva, il cui testo è il seguente:

"Considerando che le succursali di enti creditizi che offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti potrebbero causare perturbazioni di mercato; che non è opportuno che il livello o la portata di copertura dei sistemi di garanzia divengano strumenti di concorrenza; considerando che occorre quindi stabilire, quanto meno in una fase iniziale, che il livello e la portata di copertura offerti dal sistema di uno Stato membro d'origine ai depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro non eccedano il livello e la portata di copertura massimi del sistema corrispondente in quest'ultimo Stato; che dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni di mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario;"

L'origine di questa motivazione non va cercata in una autonoma proposta della Commissione, come si desume chiaramente dal rapporto del Presidente del Consiglio che ha preceduto l'adozione della posizione comune:

"Nel corso dei lavori in sede di Consiglio varie delegazioni hanno chiesto che la direttiva preveda che, qualora un ente creditizio di un paese avente un sistema di protezione più prodigo stabilisca una filiale in un paese avente un sistema di

³

Una deroga temporanea analoga si trova nell'articolo 7 della direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26 marzo 1997, pag. 22).

protezione meno prodigo, esso non possa offrire in questo paese una copertura superiore a quella in esso vigente (clausola di non esportazione). L'obiettivo è quello di evitare che si ritrovi in una situazione concorrenziale più favorevole rispetto agli enti creditizi locali.

Considerato che talune delegazioni tengono in modo particolare a questa clausola, viste anche le remore della Commissione in merito, e considerato il parere del Servizio giuridico che ritiene una siffatta clausola eventualmente ammissibile solo se temporanea, la Presidenza propone il compromesso seguente:

Prevedere nella direttiva la clausola di divieto di esportazione, ma solo fino al 31 dicembre 1999. Entro questa data il Consiglio potrebbe decidere, in base ad una proposta della Commissione, di prorogare il termine della clausola."⁴

2.2. Il ricorso del governo tedesco contro la direttiva

La direttiva è stata impugnata dal governo tedesco con un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia⁵ che ne chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito indicati:

- (1) *Motivazione inadeguata che non consente alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale ai sensi dell'articolo 190 del trattato CE.* La ricorrente si duole che il Consiglio e il Parlamento non avessero precisato le ragioni per le quali non è opportuno che la percentuale e l'estensione della garanzia sui depositi divengano strumenti di concorrenza. Il c.d. "divieto di esportazione" è in contraddizione con la finalità della direttiva, che è appunto quella di rafforzare la tutela dei depositanti e di agevolare le attività transfrontaliere degli enti creditizi della Comunità europea.
- (2) *Violazione dell'articolo 57, paragrafo 2 del trattato CE.* Secondo la ricorrente, il divieto di esportazione, lungi dal facilitare l'esercizio delle attività bancarie transfrontaliere nella CE, non fa altro che complicarle, ed è in contrasto col principio dell'armonizzazione minima e con quello del reciproco riconoscimento.
- (3) *Incompatibilità del divieto di esportazione con l'obiettivo della protezione dei risparmiatori.* La ricorrente asserisce che il fatto di costringere le succursali ad abbassare il livello della copertura a quello offerto dai paesi in cui la protezione è inferiore collide con il principio della tutela dei creditori.
- (4) *Violazione del principio di proporzionalità sia sotto il profilo della necessità del provvedimento sia sotto il profilo della proporzionalità.* Sotto il primo profilo, la ricorrente ha affermato che il divieto di

⁴ Estratto dalla relazione della Presidenza (belga) del Consiglio del 9 settembre 1993. Documento 8520/93 EF 62, pag. 8.

⁵ Causa C-233/94, Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.

esportazione viola il principio dell'intervento minimo e che erano ipotizzabili altre soluzioni meno restrittive dell'attività degli enti creditizi, che avrebbero il pregio di consentire di reagire con pari efficacia alle perturbazioni del mercato. Sotto il secondo profilo, la ricorrente deduce che non esiste un nesso ragionevole tra la natura e la portata dell'intervento comunitario e l'utilità del divieto di esportazione. La sua utilità risulta limitata dal semplice fatto che non è affatto sicuro che il mercato venga perturbato.

La sentenza della Corte del 13 maggio 1997 (Raccolta 1997, I-pag. 2405) offre tutta una serie di utili spunti per valutare le condizioni e i limiti che ineriscono alla compatibilità della "clausola di non esportazione".

Al punto 43 della motivazione il giudice comunitario riconosce che il divieto di esportazione "costituisce una deroga all'armonizzazione minima e al reciproco riconoscimento perseguiti in via generale dalla direttiva", ma rileva tuttavia che "in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Parlamento e il Consiglio erano autorizzati a procedere gradualmente all'armonizzazione necessaria". Al punto 55 della sentenza - in merito alla presunta violazione del principio di proporzionalità - la Corte osserva che "la situazione che il legislatore comunitario si è adoperato per regolamentare è economicamente complessa. Prima dell'adozione della direttiva, non esistevano in tutti gli Stati membri sistemi di garanzia dei depositi; oltretutto, la maggior parte di essi non copriva i depositanti presso succursali create dagli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Il legislatore comunitario si trovava quindi a dover valutare gli effetti futuri e incerti del suo intervento. Nel farlo, esso doveva optare tra la prevenzione generale di un rischio e l'istituzione di un sistema puntuale di salvaguardia." (punto 55).

"Risulta dal 14° considerando della direttiva che il Parlamento e il Consiglio hanno scelto di evitare *ab initio* qualsiasi perturbazione del mercato risultante dal fatto che le succursali di alcuni enti creditizi offrono livelli di copertura superiori a quelli degli enti creditizi autorizzati negli Stati membri ospitanti. Non potendo essere completamente esclusa l'eventualità di una tale perturbazione, ne consegue che il legislatore comunitario ha adeguatamente dimostrato di perseguire un obiettivo legittimo. Inoltre, la restrizione rappresentata dal "divieto di esportazione" per le attività degli enti creditizi interessati non è manifestamente sproporzionata." (punto 57).

La Germania, dopo che la Corte ebbe rigettato la domanda di annullamento della direttiva, provvide effettivamente a istituire con la legge del luglio 1998 relativa agli enti creditizi ed alle imprese di investimento, un sistema di garanzia obbligatoria a concorrenza del livello comunitario minimo (90% del deposito fino ad un massimo di 20 000 €). Il governo tedesco ha inoltre riconosciuto tutti i sistemi privati di garanzia preesistenti, i quali possono continuare a offrire su base volontaria e a titolo complementare una copertura molto più elevata. Si tratta di sistemi privati i quali sono attualmente incaricati, da un lato, di gestire il fondo pubblico di garanzia (fondo che non ha personalità giuridica e che essi hanno contribuito a finanziare) e, d'altro lato, ad esercitare i controlli necessari sulle aziende di credito e, se necessario, a versare l'importo della garanzia che la normativa nazionale ha stabilito.

3. ARGOMENTI FAVOREVOLI E ARGOMENTI CONTRARI ALLA PROROGA DELLA CLAUSOLA

3.1. Le basi della valutazione

Nel riesaminare la clausola di divieto di esportazione come previsto dalla direttiva, due aspetti assumono particolare rilievo.

In primo luogo, secondo il preambolo della direttiva, "dopo un certo numero di anni sarebbe opportuno effettuare una verifica delle eventuali perturbazioni del mercato, in base all'esperienza acquisita ed alla luce dell'evoluzione nel settore bancario".

In secondo luogo, come si è già ricordato, un'importante condizione per far luogo ad una deroga temporanea ai principi dell'armonizzazione minimale e del reciproco riconoscimento (che sono finalità generali della direttiva) è, nelle parole della Corte, la seguente: "Tuttavia, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, il Parlamento e il Consiglio erano autorizzati a procedere gradualmente all'armonizzazione necessaria. Può quindi essere opportuno stabilire se questa sia ancora la situazione prevalente al giorno d'oggi.

3.2. Argomenti a favore del mantenimento della clausola

I principali argomenti addotti da alcuni Stati membri per il mantenimento del divieto di esportazione sono i seguenti:

- (1) *Mancanza di esperienza.* Alla data in cui è stata redatta la presente relazione – cioè cinque anni dopo la data in cui è entrata in vigore la direttiva 94/19 – la disposizione oggetto dell'esame chiesto dal Parlamento e dal Consiglio non è mai stata applicata dai sistemi di garanzia dei depositi esistenti negli Stati membri, quali sono stati modificati o istituiti mediante il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali. Effettivamente, durante il periodo considerato, nessun ente creditizio avente succursali in altri Stati membri ha sospeso la restituzione dei depositi della clientela per ragioni direttamente collegate alla propria situazione finanziaria.
- (2) *Rischio di effetti negativi sulla concorrenza.* I governi favorevoli a una proposta della Commissione intesa a prorogare la validità della clausola fanno in genere valere la tesi che la Corte ha fatto propria nella ricordata sentenza: essere la clausola destinata ad "evitare che il livello e la portata della copertura offerta dai sistemi di garanzia divengano uno strumento di concorrenza", con conseguenti turbative del mercato. Questi governi ritengono che l'eventualità di tali turbative non possa essere completamente esclusa e invocano il fatto che il divieto di esportazione delle attività degli enti creditizi interessati non ha comportato effetti negativi sul loro territorio, né ha compromesso l'attività delle loro succursali negli altri Stati membri.

- (3) *Un periodo particolarmente delicato.* Alcuni Stati membri hanno fatto rilevare che sarebbe particolarmente inopportuno lasciare che la clausola giunga a scadenza alla fine del 1999, poiché questo fatto andrebbe ad aggiungersi a tutta una serie di altre trasformazioni in atto sul mercato, le quali hanno già accresciuto il rischio di perturbazioni. La recente introduzione dell'euro è uno di questi fattori. Un altro fattore è il previsto allargamento dell'Unione. Alcuni hanno anche sostenuto che taluni paesi candidati incontrerebbero difficoltà a adottare il livello minimo di garanzia dei depositi. Per tutte queste ragioni, alcuni Stati membri temono che lo spirare della clausola di divieto d'importazione accresca considerabilmente il rischio di perturbazioni del mercato.

3.3. Argomenti a favore della soppressione della clausola

- (1) *Il principio del mercato bancario unico.* La clausola di divieto costituisce un'eccezione al principio del mercato bancario unico, e quindi crea ostacoli all'esercizio del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi; inoltre, il fatto che i depositanti di succursali siano protetti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante crea una discriminazione tra i depositanti dello stesso ente creditizio in caso di insolvenza: questa discriminazione è incompatibile con il principio secondo il quale, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista bancario, l'ente creditizio con le sue succursali va considerato come un unico soggetto. Proprio con riferimento a questo contesto il Consiglio e il Parlamento adottarono la clausola di divieto di esportazione a titolo puramente transitorio. La principale giustificazione di questa scelta risiedeva nella situazione complessa e poco chiara che esisteva prima dell'emanazione della direttiva.
- (2) *Gli sviluppi del settore bancario.* Le caratteristiche del settore bancario sono considerevolmente mutate dopo l'adozione della direttiva sia per effetto dell'armonizzazione del sistema di garanzia sia per effetto del processo d'integrazione finanziaria.

In primo luogo, con riferimento all'armonizzazione dei sistemi di garanzia, nel corso del periodo transitorio (termine: 31 dicembre 1999) si registrano numerosi sviluppi. In tutti gli Stati membri è stato fissato un livello minimo legale di garanzia (20 000 €) e la copertura di tutte le succursali - quale che sia il luogo in cui sono stabilite - è acquisita. Vero è che la direttiva non ha armonizzato interamente i livelli di garanzia nazionali e che sussistono tuttora talune differenze, anche alla fine del periodo transitorio; tuttavia, la direttiva stabilisce chiaramente che il principio generale da applicare è quello del livello di garanzia del paese della sede, senza però subordinare questo livello di garanzia ad un'armonizzazione dei livelli o delle condizioni applicate negli Stati membri. Inoltre, può essere interessante rilevare che i livelli di garanzia nazionali mostrano una tendenza alla convergenza. Anzi, i sistemi più

generosi hanno abbassato il loro livello di copertura⁶. Pertanto, a partire dal 1994 si è registrato un significativo restringimento del divario esistente fra le garanzie offerte dai vari sistemi nazionali, cosicché, al 1° gennaio 2000, tutti gli Stati membri, ad eccezione di tre, disporranno di un livello obbligatorio di garanzia compreso fra i 20 000 e i 25 000 € per depositante. Le uniche eccezioni saranno la Danimarca (40 000 €), la Francia (60 000 €) e l'Italia (104 000 €).

In conclusione, le rilevanti differenze che esistevano fra i livelli di garanzia all'epoca in cui venne adottata la direttiva, differenze che giustificavano una deroga temporanea al principio del mercato unico, oggi non esistono più, sicché sono venute meno le principali ragioni che giustificavano tale deroga.

In secondo luogo, il processo d'integrazione finanziaria che caratterizza il mercato bancario ha conseguenze importanti per la valutazione della clausola in questione. Questo processo è avvenuto parallelamente su vari fronti. Uno dei fattori è stata l'espansione delle reti telematiche, che ha spinto all'introduzione di servizi bancari elettronici che agevolano grandemente il commercio transfrontaliero. Un secondo importantissimo fattore d'integrazione è rappresentato dall'introduzione dell'euro, che ha eliminato il rischio di cambio fra le valute di undici Stati membri. Un terzo fattore di rilievo è la tendenza a cambiamenti strutturali ed al consolidamento del mercato bancario: attraverso concentrazioni ed acquisizioni, le banche si sono consolidate in modo da acquisire le capacità necessarie per operare sul mercato globale. In conclusione, i fattori d'integrazione hanno svolto un ruolo essenziale nel corso durante questi ultimi anni ed è evidente che tale evoluzione continuerà.

Nel processo d'integrazione finanziaria la clausola di non esportazione è un elemento residuale che frammenta il mercato unico in tanti mercati nazionali. Nell'interesse di una solida integrazione del mercato finanziario dell'Unione è necessario eliminarla. Inoltre, l'integrazione del mercato bancario significa che la prestazione transfrontaliera dei servizi bancari sta gradualmente diventando un'opzione praticabile rispetto ai servizi bancari nazionali. La conseguenza di tutto questo è che la clausola che proibisce l'esportazione può essere facilmente e legalmente aggirata tramite i

⁶

La Germania ha ridotto la sua copertura obbligatoria al minimo comunitario per quanto riguarda sia il livello che l'ambito della copertura (si veda la tabella); l'Italia ha abbassato il limite di copertura a 104 000 € (nel 1994 era di ben 600 000 €); infine, la Finlandia ha ridotto la sua garanzia totale a 25 000 €.

depositi transfrontalieri, riducendo in tal modo gradualmente gli effetti sulla concorrenza che potrebbe esercitare un sistema di garanzia dei depositi sul piano interno⁷.

- (3) *Nessuna concreta valutazione in merito alle turbative del mercato.* Per quanto attiene alle eventuali turbative del mercato risultanti dallo spirare della clausola in discussione, nessuno Stato membro può fornire informazioni obiettive e fattuali che potrebbero dare un fondamento più concreto ai timori che questi rischi sono possibili e che non sono trascurabili. Né gli Stati membri sono in grado di precisare o di quantificare le potenziali turbative del mercato per gli enti creditizi nazionali nell'ipotesi che questa clausola venga a scadenza.

Al contrario, il fatto che le succursali straniere stabilite negli Stati membri in cui il livello di garanzia dei depositi è più elevato di quello del paese di origine esitano a chiedere la copertura più generosa del loro paese ospitante ("topping-up"), anche se questa possibilità viene loro offerta su base non discriminatoria. Sembra addirittura che un certo numero di succursali straniere, che inizialmente avevano partecipato a questi sistemi di *topping-up*, abbiano cessato di farlo. Manifestamente queste succursali straniere non ritengono che l'integrazione della loro garanzia al livello di quella del paese ospitante sia un'opzione che, visti i costi, convenga adottare; in realtà, i costi sono sopportati dalle banche del paese ospitante, nell'ambito della loro garanzia obbligatoria. Tutto ciò sembra quindi indicare chiaramente che le banche non ritengono le differenze dei livelli di garanzia fattori importanti sul piano della concorrenza.

- (4) *Osservanza del divieto di pubblicità commerciale.* Infine, nessuno Stato membro ha constatato casi in cui una banca abbia violato o tentato di violare il divieto imposto dalla direttiva di utilizzare i diversi livelli di garanzia dei loro depositi nella pubblicità commerciale.

4. CONCLUSIONI

I sistemi di garanzia dei depositi degli Stati membri sono oggi armonizzati in conformità dei principi e delle finalità della direttiva. Appare pertanto sproporzionato prorogare la clausola sul divieto di esportazione - che potrebbe essere facilmente aggirata in tutta legalità tramite depositi transfrontalieri - in modo da evitare perturbazioni del mercato che è impossibile valutare o precisare nella loro entità e che sembrano improbabili.

Prorogare il divieto di esportazione significherebbe considerare la protezione contro questo rischio remoto più importante del completamento del mercato

⁷

Secondo gli esperti, nella situazione attuale, i differenti livelli dei sistemi di garanzia dei depositi che esistono negli Stati membri non sarebbero - almeno nell'attuale contesto di relativa stabilità del mercato - così pronunciati da costituire per i depositanti un incentivo significativo a aggirare una clausola di divieto di esportazione effettuando depositi transfrontalieri. Ma si potrebbe anche interpretare questo parere come indicazione del fatto che le differenze fra i livelli di garanzia non influiscono in modo determinante sulla concorrenza.

interno dei servizi bancari. Poiché una più intensa integrazione europea è uno degli obiettivi politici fondamentali della Comunità - come dimostra il recente sostegno espresso dal Consiglio europeo di Colonia al Piano di azione per i servizi finanziari - la Commissione ritiene che non sia opportuno prorogare la clausola sul divieto di esportazione.

Tuttavia, dopo che la clausola sarà giunta a scadenza (31 dicembre 1999), la Commissione vigilerà sull'evoluzione del mercato, rivolgendo particolare attenzione alle turbative gravi del mercato, basandosi sugli elementi fornitile dalle autorità nazionali secondo le loro preferenze. La Commissione studierà in tale sede la possibilità di proporre le opportune misure legislative.

ALLEGATO I: Principali caratteristiche dei sistemi di garanzia nel SEE

Depositi coperti da determinati sistemi di garanzia (applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2)

1. I depositi degli enti finanziari che sono membri del sistema di garanzia non sono coperti in alcuno Stato membro.
2. I depositi delle imprese di assicurazione sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, FIN, S e IS.
3. I depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, S, UK, NO e IS.
4. I depositi degli enti provinciali, regionali, locali e comunali sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, EL (eccetto enti regionali e provinciali), FIN (unicamente enti comunali), S, UK, NO e IS.
5. I depositi degli organismi d'investimento collettivo sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, FIN, S, UK e IS.
6. I depositi dei fondi pensione sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, EL, FIN, S, UK, IS e I.
7. I depositi degli amministratori, dei dirigenti, dei soci personalmente responsabili, degli azionisti che detengono meno del 5% del capitale dell'ente creditizio sono coperti negli Stati membri seguenti: IRL (20%), FIN, S, NO, IS e UK (unicamente "building societies"); tutti questi paesi coprono altresì i depositi dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti. In Italia sono coperti anche i depositi dei soci personalmente responsabili.
8. I depositi di altre società dello stesso gruppo sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, FIN, S, UK (unicamente "building societies") e IS.
9. I depositi non nominativi sono coperti negli Stati membri seguenti: D, F (somme rappresentative dei mezzi di pagamento emessi), A, S (ove esistano) e UK (unicamente le banche e a certe condizioni).
10. I depositi per i quali il depositante ha ottenuto dall'ente creditizio tassi ed agevolazioni finanziarie che hanno contribuito ad aggravare la situazione finanziaria dell'ente stesso non figurano tra le eccezioni previste negli Stati membri seguenti: DK, FIN, S e IS.
11. I titoli di debito emessi dall'ente creditizio e i debiti derivanti da accettazioni e pagherò cambiari dell'ente medesimo sono coperti negli Stati membri seguenti: B (a certe condizioni), PT (unicamente certificati di deposito), NL (solo titoli a reddito fisso ma non pagherò cambiari), S (a certe condizioni), NO (a certe condizioni) e UK (unicamente le banche e a certe condizioni).

12. I depositi in valuta sono coperti negli Stati membri seguenti: DK, EL, E, NL, L, PT, FIN, IRL, I, S, NO e IS. Il sistema austriaco copre depositi in euro e depositi in valute di altri Stati membri appartenenti alla zona dell'euro.
13. I depositi di tutte le persone giuridiche senza eccezioni sono coperti negli Stati membri seguenti: D, EL, E, F, I, PT, FIN, S e UK.

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
BELGIO (BE)	- Legge 22.3.1993 - Organismo pubblico creato con legge del 17-12-1998	Sistema misto: pubblico/privato	Fonds de Protection des Dépôts et des Instruments Financiers Avenue Berlaimont 14 B-1000 Brussels Mr Debremaeker Tel. ++32/2-221 38 92 Fax. ++32/2-221 32 41	– 15 000 € fino al 31.12.1999 – 20 000 € fino al 1.1.2000
DANIMARCA (DK)	Legge n. 415 del 26.6.1998	Privato	Garantifonden for indskydere og investorer Niels Juels Gade 7 PO Box 2082 DK - 1013 København K Mr Sørensen Tel. ++45/33146245	300 000 DKR= 40 000 €

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
GERMANIA (DE)	Legge del 16.7.1998 (BGBI 1998 parte I n. 45, 22.7.1998)	Privato	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, Postfach 040327 D - 10062 Berlin Dr A. Weber / Mr Wintzen Tel. ++49/30-590 01 19 60 Fax:++49/30-590 01 19 69	Depositi coperti al 90% sino ad un massimale di 20 000 €
		Privato	Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH Postfach 201335 D - 53143 Bonn Dr Lüthje / Mr Schoppmann Tel. ++49/228-8192-200 or 260	Depositi coperti al 90 % sino ad un massimale di 20 000 €
		Equivalente	Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. Postfach 12 04 40 D-53046 Bonn Dr Kessel / Mr Kollbach Tel. ++49/228-509-283 or 256	L'istituto copre il 100% dei depositi (sistema alternativo)
		Equivalente	Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Postfach 1429 D-53004 Bonn Mr Fischer / Mr Newiger Tel. ++49/228-204-330 or 333	L'istituto copre il 100% dei depositi (sistema alternativo)

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
GERMANIA (DE)		Volontario	Einlagensicherungsfonds deutscher Banken Bundesverband deutscher Banken e.V. - Einlagensicherungsfonds – Burgstraße 28 D-10189 Berlin	
		Volontario	Einlagensicherungsfonds des Bundesbandes Öffentlicher Banken Deutschlands Godesberger Allee 88 D-53175 Bonn	
		Volontario	Bausparkassen-Einlagensicherungssystem e.V. Dottendorfer Straße 82 D-53129 Bonn	
		Volontario	Einlagensicherungsfonds für Bank- Bausparkassen Fachverband für Bank-Bausparkassen c/o Dresdner Bauspar AG Am Sonnenplatz 1 D-61116 Bad Vilbel	

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
GRECIA (EL)	Legge n. 2324 del 17.7.1995	Sistema misto: pubblico/privato	TAMEIO EGGYHSIS KATATHESEON 2-4 Sina St. GR - 10672 Athens Mr Liakopoulos Tel ++301 363 { 9933 7932 5433 8339 5260 Fax ++301 363.5582	20 000 € (fino al 31.12.1999 – le cooperative non sono coperte dal sistema)
SPAGNA (ES)		Misto	Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos bancarios Mr Aracil Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro Mr García Macarróu Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito Mr García Macarróu Indirizzo di tutti e tre gli istituti:: José Ortega y Gasset 22 E - Madrid 28006 Tel. ++35/1-4316645 Fax ++35/1-5755728	– 15 000 € fino al 31.12.1999 – 20 000 € dall'1.1.2000

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
FRANCIA (FR)	Legge n. 94-679 dell' 8.8.1995 Decreto del 13.9.1995 Decreto del 26.2.1997	Privato	Association française des Banques 18, rue Lafayette F - 75009 Paris Mr Cornu – Mr Gourmelon Tel. 33/1-48005252	- 60 000 €
	(esiste un progetto per l'istituzione di un fondo unico)	Privato	Association Française des Sociétés financières 24, avenue de la Grande Armée F - 75017 Paris Mr Nasse Tel. 33/1-47660277	- 60 000 €
		Privato	Groupement des Institutions financières spécialisées CEPME 27-31, avenue du Général Leclerc F – 94710 Maisons Alfort	- 60 000 €
		Equivalente	Caisse nationale de Crédit Agricole 91-93, Boulevard Pasteur F – 75710 Paris Cedex 15 Mr L'Hyver	
		Equivalente	Chambre syndicale des Banques populaires Le Ponant de Paris 5, rue Leblanc F – 75511 Paris Cedex 15 Mr Crodot	

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
FRANCIA (F)		Equivalente	Confédération nationale de Crédit mutuel 88-90, rue Cardinet F – 75847 Paris Cedex 17 Mr Desneux	
		Equivalente	Caisse centrale de Crédit coopératif Parc de la Défense BP 211 33, rue des Trois Fontaneaux F – 92002 Nanterre Cedex Mr Bobin	
		Equivalente	Centre national des Caisses d'Épargne et de Prévoyance 27-29, rue de la Tombe-Issoire F – 75014 Paris Mrs Bosquet Chambre syndicale des Sociétés anonymes de Crédit immobilier 2, rue Lord Byron F – 75384 Paris Cedex 8	
IRLANDA (IRL)	Legge n. 168 del 1995 Legge (1997) sulla Banca centrale, Sezione 81 (Allegato I)	Pubblico	Central Bank of Ireland PO Box 559 Dame Street IRL - Dublin 2 Mr Dermot Finneran (Banking Supervision Department) Tel. ++353/1-671 6666 Fax ++353-1-6716561	Depositi coperti al 90 % sino ad un massimale di 15 000 € fino al 31.12.1999 e 20 000 € dall'1.1.2000

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
ITALIA (IT)	Legge del 6.2.96 Articolo 23 Decreto legislativo n. 659 del 4.12.96	Privato	Fondo interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito 102 I - 00186 Roma Mr Savona - Mr Moretti Tel. ++39/6-99861 Fax ++39/6-48295414	200 milioni di LIT = 103 291.38 €
		Privato	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito cooperativo Via Massimo d'Azeglio I – 00184 Roma Mr Franco Caleffi Tel. ++39/6-482951 Fax ++39/6-48295414	200 milioni di LIT= 103 291.38 €
LUSSEMBURGO (L)	Legge dell'11 giugno 1997 (che modifica la legge del 5 aprile 1993)	Privato	Association pour la Garantie des Dépôts au Luxembourg (AGDL) 20, rue de la Poste BP 241 L – 2012 Luxembourg Mr Jean-Jacques Rommes Tel: ++352/4636601 Fax ++352/460921	15 000 € fino al 31.12.1999 20 000 € dall'1.1.2000
PAESI BASSI (NL)	Legge del 14.12.1995 Regio decreto del 15.12.95 sostituito del R. d. del 25.6.1996 sostituito del R. d. del 21-9-1998 e 28-9-1998	Privato	De Nederlandsche Bank NV PO Box 98 NL – 1000 AB Amsterdam Mr R.J. Theissen Tel. ++31/20-5243924 Fax ++31/20-5242876	20 000 €

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
AUSTRIA (ÖS)	Legge del 22-8-1996	Privato	Einlagensicherung der Banken und Bankiers Gesellschaft m.b.H. Börsegasse 11, A - 1013 Wien Mr Harald Rassl Tel. 43/1-535.17.71.32	Coperto 90 % del deposito per le persone giuridiche 260 000 ATS (20 000 €)
		Privato	Sparkassen- Haftungs Aktiengesellschaft Grimmelshausengasse 1, A - 1030 Wien Mr Alfred Pachernigg Tel. 43/1-711.69.292	
		Privato	Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung reg. Gen m.b.H. Hollandstraße 2, A - 1020 Wien Mr Gerhard Bittner Tel. 43/1-211.36.0	
		Privato	Schulze-Delitzsch-Haftungs-genossenschaft reg. Gen. m.b.H. Schottengasse 10, A - 1010 Wien Mr Kurt Grossauer Tel. 43/1-313.28.2213	
		Privato	Hypo-Haftungsgesellschaft m.b.H. Brucknerstraße 8, A - 1040 Wien Mr Dietmar Rupar Tel. 43/1-505.87.32.0	

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
PORTOGALLO (PT)	Decreto legge n. 298/92 del 31.12.92 modificato dal decreto legge n. 246/95 del 14.9.95 Decreto legge n. 345/98 del 9.11.1998	Pubblico/Privato	Fundo de Garantia de Depositos Avenida da Republica 57 – 8° P - 1050 –189 Lisboa Dr Mario Remédio Tel. ++351/1-7925735 and 36 Fax ++351/1-7942001 Fundo de Garantia do Crédito Agricola Mútuo Praça de Liberdade, 92 Apartado 4038-4001 Porto Codex Tel ++351/2 – 2059977 Fax++351/2-2004420	Dal 22.06.1999 : 25 000 € Dal 12.12.1998 : 25 000 €
FINLANDIA (FIN)	Legge n. 1229/1997 che modifica la legge sulle aziende di credito (sexione 65 entrata in vigore l'1.1.1998)	Privato	Finnish Deposit-Guarantee Scheme Museokatu 8A P.O. Box 1009 SF – 00101 Helsinki Mrs Leena Linnainmaa Tel ++358-940561244 Fax ++358-940561291	150 000 FIM= 25 000 €
SVEZIA (S)	Legge n. 1995/1571 (entrata in vigore l'1.1.1996)	Pubblico	Insättningsgarantinämnden Regeringsgatan48 Box 7369, S-103 90 Stockholm Mr Hans Jacobson (President) Mr Thomas Norling (Director) Tel. ++46/8-7878100, Fax :++46/8-241335	250 000 SEK = 25 000 €

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
REGNO UNITO (UK)	Legge bancaria del 1987	Pubblico	Deposit Protection Board 25 The North Colonnade Canary Wharf GB – London E14 9HS Mr Howard Davis (Chairman) Mrs Lisa Robinson (Director) Tel ++44/171-6760972 Fax ++44/171-6760973	Coperto il 90 % del deposito sino ad un massimale di 20 000 UKL pari a 22 222 €
	Legge sulle “Building Societies” del 1986 (è in progetto l'unificazione dei due sistemi)		Building Societies Investor Protection Scheme 25 The North Colonnade Canary Wharf GB – London E14 9HS Mr Geoffrey Fitchew (Chairman) Mr Norman Digance (Director) Tel ++44/171-6760398 Fax ++44/171-676	Medesima garanzia
ISLANDA (IS)	Legge n. 113 del 12.7.1996	Privato	The Commercial Banks' Deposit Guarantee Fund Kalkofnsvegi 1 ISL - 150 Reykjavik	1.7 milioni di ISK = 20 000 €
	(è prevista la fusione dei fondi)	Privato	The Savings Banks' Deposit Guarantee Fund Raudararstig 27 ISL - 105 Reykjavik	1.7 milioni di ISK= 20 000 €

PAESE	PROGETTO DI LEGGE O LEGGE	STATUS	INDIRIZZO DEL FONDO DI GARANZIA	IMPORTO DELL'INDENNIZZO
LIECHTENSTEIN (LIE)	Legge n. 108/1992 Legge n. 22/1994	Privato	Dienststelle für Bankenaufsicht Verwaltungsgebäude 4 b FL - 9490 Vaduz	30 000 CHF
NORVEGIA (NOR)	Legge n. 75 del 6.12.1996	Misto: pubblico/privato Misto: pubblico/privato	Forretningsbankenes sikringsfond Hansteensgt 2 PO Box 2403 Solli, N-0201 Oslo Sparebankenes sikringsfond PO Box 6772 St. Olavs Plass N - 0130 Oslo	2 milioni di NOK (250 000 €)